



CITTÀ DI MALNATE
PROVINCIA DI VARESE

Area amministrativa Finanziaria
Servizio Contratti

FOGLIO CONDIZIONI

SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO EUROPEO UE/2016/679 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (RPD)

Articolo 1 – Oggetto e descrizione del servizio

L'affidamento ha per oggetto l'attività di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), altrimenti denominato Data Protection Officer (DPO), che dovrà assolvere a tutte le competenze, mansioni e responsabilità, previste specificamente dagli articoli 37-39 del Regolamento Europeo 2016/679.

Le attività principalmente richieste nel servizio sono riportate nell'elenco seguente, ma potranno essere sviluppate e descritte in modo più dettagliato in fase di presentazione della proposta gestionale per l'esecuzione del servizio:

- Definizione dello stato di attuazione ed implementazione del sistema di gestione della protezione dei dati nell'ambito organizzativo dell'ente e indicazione di possibili scenari di evoluzione e miglioramento;
- Supporto per l'approfondimento sulle modalità operative legate alla pubblicazione dei dati personali on-line e la redazione degli atti amministrativi destinati alla pubblicazione.
- Predisposizione documentazione, modelli, procedure, quali ad esempio atti, modelli nomine autorizzati e responsabili esterni, clausole da inserire in contratti, procedure operative;
- Verifica della tenuta dei registri del titolare e dei responsabili del trattamento;
- Supporto e assistenza alla revisione ed aggiornamento della mappatura dei processi, per individuare quelli collegati al trattamento dei dati personali;
- Supporto e assistenza all'individuazione, tra i processi risultanti dalla mappatura, di quelli che presentano rischi, con una prima valutazione degli stessi in termini di maggiore o minore gravità;
- Supporto e assistenza nella identificazione e nomina delle aziende esterne che trattano i dati e relativa gestione del ruolo;
- Proposte di miglioramento del livello di sicurezza per i processi che presentano rischi, con stima dei costi (se necessario) e dei tempi previsti, nonché delle attività di monitoraggio;
- Revisione procedure e regole per la gestione incidenti (incluso data breach);
- Revisione della documentazione di nomina dei responsabili e degli incaricati del trattamento;
- Revisione moduli informativa ed eventuale consenso trattamento dati personali;
- Fornire pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'art. 35 del Regolamento;
- Informare e consigliare il titolare del trattamento, nonché i dipendenti, in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento europeo e da altre disposizioni dell'Unione relative alla protezione dei dati;

- Cooperare con l'autorità di controllo e fungere da punto di contatto con la stessa per le questioni connesse alla protezione dei dati personali oppure, eventualmente, consultare il Garante di propria iniziativa;
- Per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali, il DPO dovrà costituire una figura di riferimento per il RPCT;
- Effettuare interventi formativi del personale: **almeno due incontri formativi per anno** di 3 ore per gli incaricati del trattamento che dovranno essere espletati nelle modalità e nei giorni che saranno preventivamente concordati;
- Mettere a disposizione newsletter periodica di aggiornamento normativo con frequenza almeno trimestrale;
- Supporto all'Analisi del rischio;
- Definizione Processo di escalation Data Breach;
- Supporto e Verifica sull'adozione Misure di Sicurezza;
- Supporto alla Sicurezza perimetrale e prevenzione di malware;
- Pareri non vincolanti su scelte informatiche richiedibili dal RTD sulla Sicurezza ICT.

Per l'espletamento del servizio, dovrà essere prevista assistenza telefonica e/o tramite e-mail per la risoluzione di problematiche connesse al servizio affidato, il tutto in tempistiche compatibili con eventuali termini relativi alla problematiche oggetto della richiesta.

Lo svolgimento di tutte le prestazioni sopra indicate con un grado di diligenza professionale commisurato alla rilevanza dei temi trattati costituisce obbligo contrattuale a esclusivo carico dell'affidatario del servizio. Le concrete modalità attuative sono concordate, anche di volta in volta, tra affidatario e Ente, fermo restando l'onere in capo all'affidatario di redigere e consegnare all'amministrazione i documenti necessari per la completa attuazione delle prestazioni su di esso gravanti.

Entro 15 giorni decorrenti dalla data di avvio del servizio, l'affidatario del servizio dovrà produrre un cronoprogramma delle attività da condividere con il Rup.

Articolo 2 – Importo, durata e affidamento del servizio

L'importo del servizio è stimato per l'intera durata del servizio in € 12.300,00 oltre IVA.

Il servizio avrà una durata di tre anni, con decorrenza 19/07/2021 e scadenza 19/07/2024, con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di rinnovo del contratto per un ulteriore triennio.

Il servizio dovrà avere inizio alla data del 19/07/2021. Pertanto, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni in Legge 120/2020, si potrà procedere all'esecuzione di urgenza del contratto nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni o, ai sensi dell'art. 32 comma 13 del citato decreto legislativo, nelle more di stipulazione del contratto.

Al fine di garantire la continuità del servizio è prevista, nelle more dello svolgimento della procedura di scelta del contraente, la proroga tecnica del contratto per un massimo di sei mesi. Il soggetto aggiudicatario è obbligato, in tal caso, a garantire il servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, tenuto conto delle opzioni di rinnovo e proroga tecnica, il valore complessivo dell'affidamento è stimato in € 26.650,00 oltre IVA.

Il servizio verrà affidato mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16/07/2020, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020 n. 120, da ultimo modificato dall'art. 51 comma 1 del D.L. 31/05/2021 n. 77.

La procedura di affidamento diretto sarà espletata mediante l'utilizzo della piattaforma Sintel di ARIA Lombardia.

Articolo 3 – Requisiti del Responsabile Trattamento Dati

Ai sensi dell'art. 37 comma 5 del Regolamento UE 679/2016, *“il responsabile della protezione dei dati è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e della prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39”*.

Come precisa il documento allegato al provvedimento del 29 aprile 2021 del Garante per la Protezione dei dati Personali, *“la conoscenza di norme e prassi in materia di protezione dei dati personali, può essere dimostrata attraverso una documentata esperienza professionale e/o anche attraverso la partecipazione ad attività formative specialistiche....” “.... La conoscenza specialistica sarà dimostrata dalle attività, dalle esperienze lavorative e professionali svolte”*.

Il soggetto affidatario del servizio, nel biennio 2019/2020, deve aver prestato almeno un servizio analogo a quello oggetto del presente foglio condizioni, in un ente locale con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Inoltre, dovrà possedere i requisiti per contrattare con la Pubblica Amministrazione, con riferimento in particolare all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, e essere registrato sulla piattaforma Sintel di ARIA Lombardia e qualificato per il Comune di Malnate con la categoria merceologica inerente l'oggetto del presente affidamento.

Se il soggetto individuato quale RPD è una persona giuridica, è necessario indicare il referente persona fisica già nella fase della proposta progettuale, specificandone i titoli professionali e le conoscenze specialistiche, la formazione giuridica ed informatica.

Articolo 4 – Modalità di pagamento e obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

I pagamenti verranno eseguiti a seguito della presentazione di regolari fatture entro 30 giorni dalla data di ricevimento, previo esito positivo dell'espletamento delle verifiche prescritte dalla legge.

Le fatture dovranno essere emesse con cadenza semestrale posticipata. La fatturazione dovrà essere resa esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 03/04/2013.

La liquidazione dei corrispettivi dovuti avverrà previa attestazione di regolarità e conferma dello svolgimento del servizio da parte del Responsabile competente.

Ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, in ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni dovrà essere operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo il rilascio da parte del responsabile del procedimento del certificato di regolare esecuzione, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva attestante la regolarità della posizione contributiva dell'affidatario.

L'affidatario del servizio assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010. In particolare, dovrà comunicare, ai sensi dell'art. 3 comma 7, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

Articolo 5 – Obblighi in materia di tutela del lavoro e di sicurezza sul lavoro

L'affidatario del servizio è tenuto all'osservanza di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale dipendente, nonché di tutta la normativa nazionale e regionale vigente in materia di appalti pubblici.

Per quanto concerne la quantificazione dei costi della sicurezza da interferenze, trattandosi di servizi di natura intellettuale, l'importo degli oneri di sicurezza è pari a zero. Non sussiste, pertanto, l'obbligo di redazione del DUVRI.

Articolo 6 – Oneri dell'affidatario del servizio

Il soggetto affidatario si obbliga ad eseguire il servizio nel rispetto delle condizioni riportate nel presente atto e di quanto proposto nel progetto presentato in sede di offerta; è responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni del contratto e della perfetta riuscita del servizio; è inoltre responsabile di tutte le disposizioni emanate a qualsiasi livello, nonché dei danni arrecati a persone e/o cose dell'Amministrazione Comunale e/o verso terzi. A tal fine dovrà produrre, prima

dell'inizio del servizio, polizza di Responsabilità civile verso terzi, con massimale non inferiore a € 500.000,00.

La ditta affidataria non potrà sospendere a nessun titolo il servizio neppure parzialmente, salvo esplicita autorizzazione; le interruzioni del servizio per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità, fermo l'onere di comunicare tempestivamente le circostanze che hanno dato luogo all'interruzione.

Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, l'Amministrazione Comunale prima dell'affidamento del servizio provvederà a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'affidatario del servizio. A tal fine, l'affidatario dovrà produrre il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni.

Articolo 7 – Garanzia definitiva

A garanzia degli obblighi contrattuali e dell'obbligo dell'eventuale risarcimento del danno per inadempimento, l'affidatario del servizio è tenuto a prestare garanzia definitiva, nella misura e con le modalità stabilite dall'art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni.

La garanzia definitiva dovrà essere costituita, a scelta dell'affidatario, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni.

La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni e potrà essere escussa nei casi previsti dall'art. 103 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni. Il Comune ha diritto di valersi direttamente della garanzia anche in caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 8 del presente foglio condizioni, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Qualora il Comune si avvalga in tutto o in parte della garanzia, l'affidatario ha l'obbligo di reintegrarla entro il termine di 20 (venti) giorni dalla ricezione della richiesta inviata dal responsabile del procedimento.

La garanzia dovrà avere efficacia e non sarà svincolata fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Articolo 8 - Penalità

In caso di inadempimenti agli obblighi contrattuali assunti, oltre all'obbligo di provvedere all'esatta esecuzione della mancata prestazione o di quella non correttamente adempiuta nel più breve tempo possibile e, comunque, entro il termine assegnatogli dal responsabile del procedimento, l'affidatario del servizio sarà passibile di una penalità variante da € 50,00 a € 200,00 in rapporto alla gravità dell'inadempienza e/o alla recidività, fatti salvi i maggiori oneri derivanti da ulteriori danni arrecati.

Le inadempienze correlate all'applicazione delle penalità verranno contestate direttamente dal responsabile del procedimento, in ogni caso, nel rispetto del contraddittorio. Si procederà ad una preventiva contestazione scritta dell'inadempienza, trasmessa mediante pec all'affidatario del servizio, assegnando un termine di 10 giorni dalla data di consegna della comunicazione per la ricezione di eventuali controdeduzioni. Ove l'affidatario non replichi nei termini previsti, o non fornisca elementi di risposta giudicati idonei a giustificare le inadempienze contestate, verrà applicata la penalità.

La penalità sarà addebitata sulla fattura in scadenza oppure mediante escussione della garanzia definitiva per un importo corrispondente al valore della stessa.

Qualora il numero complessivo delle penalità risulti superiori a tre in un anno di servizio, è facoltà della Stazione Appaltante richiedere la risoluzione anticipata del contratto.

L'applicazione delle penalità non esclude il risarcimento dei danni materiali o di immagine derivanti dal non conforme o mancato espletamento del servizio.

Articolo 9 – Risoluzione del contratto

Il contratto sarà risolto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, per le seguenti fattispecie:

- arbitrario abbandono del servizio oggetto dell'affidamento;
- gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali, non sanate pur a seguito di regolare diffida, dopo un minimo di tre contestazioni;

- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente affidamento (art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010);
- cancellazione dell'affidatario dal Registro delle Imprese, fallimento o attivazione di procedure concorsuali, perdita dei requisiti di capacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
- mancato versamento dell'affidatario di contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge nei confronti dell'INAIL e degli Istituti di Previdenza;
- allorché si accerti che le informazioni fornite all'affidatario in sede di procedura di affidamento, risultino, anche in parte, non corrispondenti al vero;
- violazione del segreto d'ufficio e della tutela dei dati personali e particolari.

Al ricorrere di ognuno di tali casi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. quando il Comune dichiarerà all'affidatario del servizio che intende avvalersi della presente clausola.

L'obbligo a carico dell'affidatario del servizio di comunicare tempestivamente alla Prefettura competente ed al Comune i tentativi di concussione da parte di dipendenti o amministratori pubblici in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa, ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto. L'eventuale inadempimento dà luogo, previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, alla risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, qualora nei confronti di un dipendente o amministratore pubblico che abbia esercitato funzioni relative alla stipula od esecuzione del contratto, siano state emesse misure cautelari o disposto il rinvio a giudizio per il reato previsto dall'art. 317 c.p. commesso nell'esercizio delle predette funzioni.

E' prevista, inoltre, la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, qualora nei confronti dell'affidatario o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'operatore economico, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 – 318 – 319 - 319/bis - 319/ter - 319/quater - 320 - 322 - 322/bis - 346/bis - 353 - 353/bis del Codice Penale.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del DPR 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici), gli obblighi di condotta previsti da tale decreto e dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Malnate" approvato e modificato con deliberazioni di Giunta Comunale, esecutive, n. 146 del 23/12/2013, n. 11 del 26/01/2015 e n. 9 del 30/01/2020, sono estesi nei confronti del personale e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'affidatario del servizio; il mancato rispetto di tali disposizioni può determinare la risoluzione del contratto, qualora le violazioni accertate dal responsabile del procedimento siano gravi e/o reiterate.

Qualora si verifichi uno dei predetti casi di risoluzione, il responsabile del procedimento comunica, con le modalità di cui al precedente art. 6 all'affidatario del servizio la fattispecie rilevata, con invito a produrre le proprie controdeduzioni entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali dalla data di ricevimento della comunicazione. Nei successivi 10 giorni la Stazione Appaltante deciderà se accettare le controdeduzioni eventualmente pervenute o risolvere il contratto.

Articolo 10 - Trattamento dati personali

Ai sensi del D. Lgs. 10/08/2018 n. 101 che adegua il D. Lgs. 196/2003 alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità di gestione del presente affidamento e saranno trattati successivamente per le finalità connesse alla gestione dell'affidamento, nel rispetto della normativa specifica di cui al D. Lgs. 50/2016 e normative ad esso collegate.

Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con supporti informatici a disposizione degli uffici; i dati verranno comunicati al personale dipendente dell'Ente coinvolto nel procedimento di affidamento del servizio.

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. I dati saranno conservati ai fini dei controlli dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e per le finalità statistiche e di monitoraggio dei contratti pubblici nei limiti delle previsioni della normativa nazionale.

Titolare del trattamento dei dati personali, con riferimento allo svolgimento della concessione, è il Comune di Malnate, con sede in Piazza Vittorio Veneto n. 2 – Malnate (VA) - Contatti: contratti@comune.malnate.va.it.

Il Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Ente, designato ai sensi dell'art. 37 e ss del GDPR, è contattabile presso la sede del Titolare o mediante i contatti presenti sul sito web istituzionale nella sezione dedicata alla privacy.

Articolo 11 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative all'espletamento del servizio in oggetto verranno trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall'affidatario del servizio, il quale in caso di variazioni del recapito, si impegna a comunicarle tempestivamente al responsabile del procedimento.

Articolo 12 – Forma e stipula del contratto

Il contratto sarà perfezionato, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, con apposito scambio, mediante posta elettronica certificata, di lettera firmata digitalmente dalle parti, secondo l'uso del commercio.

Articolo 13 – Definizione delle controversie

Per qualunque controversia che dovesse insorgere sull'interpretazione ed esecuzione del servizio per la quale non si riesca ad addivenire ad un accordo tra le Parti, è competente il Foro di Varese. È esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 14 – Rinvio a norme di diritto vigenti

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente foglio condizioni, trovano applicazione le norme vigenti in materia, nonché le disposizioni del Codice Civile.

In caso di entrata in vigore di nuove disposizioni normative in materia, le disposizioni del presente foglio condizioni sono da intendersi automaticamente adeguate.

Giugno 2021

La Responsabile dell'Area Amministrativa Finanziaria
(Cantatore Filomena)

“Documento firmato digitalmente: la firma autografa è sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 21 e 24. D. Lgs. 82/2005